



Prot. n. 256/FN/24

Roma, 18 marzo 2024

Al Sig. Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato
Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
Prefetto Armando Forgione

R o m a

e, p.c.:

Alla Sig.ra Direttore dell'Ufficio V - Relazioni sindacali Polizia di Stato
Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
Vice prefetto Maria De Bartolomeis

R o m a

Oggetto: sentenza Cedu C 218/2022 del 18 gennaio 2024 sulla monetizzazione delle ferie non godute.
- Quesito urgente.

Come noto l'art. 5 del decreto-legge 95/2012 dispone, al comma 8, che «*Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche ... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi*». Ma c'è un fatto nuovo.

L'allegato pronunziamento in oggetto stabilisce infatti che detto art. 5, co. 8, d.l. 95/2012 è in contrasto con «*l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (immediatamente esecutiva in Italia - n.d.a.), del 4 novembre 2003, nonché dell'articolo 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*» e che, pertanto, esso non va applicato.

Accertato quindi che è illegittimo negare la monetizzazione delle ferie annuali retribuite in tutti quei casi in cui il datore di lavoro «*non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione*» di fruirle, la Corte elenca poi gli adempimenti da attuarsi nei confronti di ogni singolo dipendente affinché tale condizione si realizzi.

Il dispositivo della sentenza prevede in particolare che «*il datore di lavoro è segnatamente tenuto ... ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria*».

Per tutti quei casi in cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza non risultasse in grado di provare di aver adempiuto a tali prescrizioni domandiamo quindi a codesto Dipartimento come intenda applicare la ripetuta sentenza nei confronti del personale Polizia di Stato che ha prodotto o produrrà istanza di monetizzazione del congedo ordinario non fruito prima del collocamento in quiescenza.

In attesa di un cortese cenno di riscontro inviamo i più cordiali saluti.

Il Segretario generale FSP